

Prot.6039/p/cv

Roma, 24 gennaio 2014

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera Circolare n. 2/2014

Oggetto: Contributo Unificato –Chiarimenti Ministero della Giustizia

Si invia in allegato copia della risposta al quesito prot. N. 1402/13 del 13 dicembre 2013 emessa dal Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia avente ad oggetto il contributo unificato nei ricorsi proposti dalle Casse Edili.

Rimandando ad una attenta lettura del documento, si evidenzia come il Ministero della Giustizia, attenendosi a quanto sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cft cass. 25888/2008), sostenga che "la Cassa Edile deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di natura di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635, comma 2, c.p.c."

Si sottolinea che da tale pronunciamento del Ministero scaturiscono i seguenti aspetti operativi:

- 1) l'obbligo in capo alla Cassa Edile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 comma 2 e 15 del DPR n.115/2002, di dichiarare il valore della causa e il tipo di domanda nelle conclusioni dell'atto introduttivo;
- 2) ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DPR 155/2002 il contributo unificato è ridotto alla metà nei processi speciali previsti nel libro IV, titolo I del codice di procedura civile e cioè in misura fissa pari a € 18,50.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti si pregano le Casse di informare la scrivente in merito ad eventuali comportamenti delle sedi giudiziarie non conformi alle indicazioni ministeriali.

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo



Allegato 1

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
Ufficio I

03 DIC 2013
5948/1.6



Prot. dg. DAG. 04/12/2013. 0162589 (0213) 2204

| | |
|----------------------|--------------|
| Tribunale di Pescara | |
| 1402/13 | 13 DIC. 2013 |
| | |
| | |
| | |

Roma, 7 NOV 2013

Sig. Presidente della Corte di Appello di L'Aquila

Oggetto: contributo unificato nei ricorsi proposti dalle Casse Edili

Con nota n. prot. 2227/1.6, che per comodità di lettura si allega in copia alla presente, codesta Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal Tribunale di Pescara volto a verificare se le Casse Edili, nella proposizione dei ricorsi dinanzi alle sezioni Lavoro, siano tenute al versamento del contributo unificato in termine fisso, previsto per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie o, diversamente, al contributo unificato previsto per le cause di lavoro e di pubblico impiego, commisurato al valore della domanda.

Preliminarmente occorre compiere alcune precisazioni.

L'articolo 14, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, impone alla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo di rendere apposita dichiarazione sul valore della domanda, al fine di determinare l'importo del contributo unificato ad esso corrispondente; tale dichiarazione deve risultare nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

L'articolo 15 del citato D.P.R. dispone poi che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, nel ricevere l'atto, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa.

La determinazione del valore della domanda non può quindi basarsi su valutazioni di tipo soggettivo, di conseguenza, nel caso in esame, non può in via esclusiva ritenersi che tutte le domande poste dalle Casse Edili abbiano identico contenuto o attengano, necessariamente, alla medesima materia.

Di conseguenza, con riferimento al quesito posto dal Tribunale di Pescara non può sostenersi, a priori, che tutte le domande poste dalle Casse Edili abbiano natura esclusivamente previdenziale.

Tenuto conto di quanto esposto deve, tra l'altro, evidenziarsi che anche nei casi in cui le Casse Edili agiscono a tutela dei contributi e accantonamenti dovuti dai datori di lavoro o dagli stessi lavoratori, la giurisprudenza, sia quella di merito che quella di legittimità, non ha sempre ritenuto tali azioni riconducibili alla sfera previdenziale.

In alcune sentenze della Corte di Cassazione, infatti, (Corte di Cass. Sez. Lavoro, sent. N. 5741, del 19/4/2001; Cass. Pen., sent. N. 1327 del 19/01/2005) si è escluso che le Casse Edili possano essere parificate ad enti previdenziali.

Di recente, per contro, la Corte di Cassazione sembra avere abbandonato tale orientamento (Cass. Lavoro, sent. 13300/2005 e Cass. Lavoro sent. N. 25888/2008) ed ha affermato che "le casse edili non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori, ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali..".

~~Sostiene pertanto la suprema Corte che "la Cassa Edile deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza ed assistenza, nella previsione di cui all'articolo 635, comma 2, c.p.c...."~~

Tenuto conto delle considerazioni svolte, questa Direzione Generale ritiene che nelle cause proposte dalle Casse Edili aventi ad oggetto recupero di accantonamenti o contributi appare opportuno attenersi alla più recente giurisprudenza di legittimità fermo restando l'obbligo in capo alle predette Casse di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 per consentire al funzionario addetto all'ufficio di verificare, in osservanza al dettato dell'articolo 15 del citato testo unico, il tipo di domanda e la congruità con il contributo unificato versato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

